



COMUNE DI MONSELICE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI LEGALI**

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28 luglio 2016

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento ad avvocati esterni all'Amministrazione degli incarichi di rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell'ente, ogniqualvolta il Comune sia costretto a ricorrervi per resistere o promuovere liti a tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.
2. Ove possibile e qualora venga ritenuto opportuno anche in relazione alla complessità e specificità della controversia nonché ad eventuali concomitanti impegni professionali, il Comune utilizza e valorizza le risorse interne, affidando la difesa dell'ente a dirigenti e funzionari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali così come previsti dal codice degli appalti (art. 17, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 2 - Elenco degli avvocati esterni

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali legali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio in giudizio.
2. L'elenco di cui al primo comma non costituisce una graduatoria di merito dei professionisti che hanno chiesto l'iscrizione ma semplicemente una modalità di individuazione degli avvocati da consultare ed ai quali, di norma, affidare incarichi professionali.
3. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune, deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
 - dati anagrafici e professionali;
 - l'iscrizione all'Albo Professionale;
 - l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
 - l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
 - l'insussistenza, al momento della richiesta, di contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale;
 - il ramo di specializzazione;
 - la dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Ente;
 - la dichiarazione di disponibilità ad accettare i patti di integrità;
 - l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.
4. Alla domanda deve essere allegato curriculum formativo-professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione sommaria delle materie e dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata. La mancata allegazione del curriculum, l'omessa indicazione delle materie e/o dei contenziosi e le carenze sostanziali impediscono l'iscrizione all'elenco mentre la parziale indicazione dei medesimi elementi di cui al presente comma incide sulla valutazione prevista dall'art. 4 comma 2 ai fini del conferimento dell'incarico.
5. Il comune si riserva la facoltà di richiedere la comprova di requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione.

6. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal Dirigente dell'Area Affari Generali.
7. L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande e l'eventuale diniego è disposto dal Dirigente dell'Area Affari Generali con provvedimento comunicato all'interessato. L'elenco viene aggiornato con cadenza almeno annuale entro il 31 gennaio, previo esame delle domande di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre.
8. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula e chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Possono essere inseriti nell'elenco gli avvocati, singoli o associati, che:
 - siano iscritti al relativo Albo professionale da almeno 5 (cinque) anni;
 - si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
 - non si trovino in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
 - non abbiano contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale.
2. Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione dall'elenco.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. La competenza a promuovere o a resistere alle liti è della Giunta Comunale che valuta accuratamente la fondatezza dei motivi del contenzioso e fornisce le principali indicazioni necessarie al conferimento dell'incarico. Il conferimento dell'incarico legale è disposto dal Dirigente dell'Area Affari Generali. Al Sindaco compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti al difensore, fatta salva ogni diversa determinazione dello Statuto Comunale.
2. In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono affidati tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco, del foro di competenza della causa, dell'eventuale consequenzialità con precedenti incarichi nonché dell'attività prestata in favore del Comune nello svolgimento di incarichi analoghi attuando, ove possibile, un criterio di rotazione;
3. Quando l'Amministrazione comunale decide di impugnare una sentenza sfavorevole per l'Ente, il Dirigente valuta discrezionalmente se confermare l'incarico allo stesso professionista incaricato nel grado precedente.
4. Di norma, non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche e particolari in rami diversi del diritto; in tali casi, l'atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato in relazione alla opportunità di un incarico plurimo.
5. Gli incarichi sono regolati dal disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio, nel quale nel quale sono regolati i rapporti tra le parti ed i loro reciproci obblighi e diritti.
6. Il disciplinare, stipulato in forma scritta con sottoscrizione autografa ovvero con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, contiene le seguenti indicazioni:
 - a) l'oggetto del contenzioso;
 - b) la natura della collaborazione;
 - c) il valore di causa attribuito secondo le norme del codice di procedura civile e, se diverso, valore effettivo di causa attribuito concordemente tra le parti;

- d) il compenso stabilito secondo quanto previsto dall'art. 6;
- e) le modalità di adempimento delle prestazioni, i termini e le modalità di pagamento delle prestazioni;
- f) i dati relativi alla polizza assicurativa;
- g) l'accettazione incondizionata dell'incarico;
- h) l'accettazione delle regole di integrità previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- i) le normative da osservare e, in genere, ogni altro elemento ritenuto utile;
- j) l'obbligo di predisporre eventuale atto di transazione se ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso.

Art. 5 - Deroghe

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di derogare motivatamente ed in via eccezionale ai criteri fissati dal presente regolamento, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

3. In caso di controversia dinanzi alle giurisdizioni superiori, il Dirigente dell'Area Affari Generali conferisce, anche in deroga ai criteri contenuti nel presente regolamento, gli incarichi necessari alla difesa dell'Ente individuando la migliore soluzione dal punto di vista tecnico ed economico.

Art. 6 - Attività stragiudiziale

1. Per lo svolgimento di attività stragiudiziale, il dirigente del servizio può nominare avvocati in occasione di questioni controverse, la cui complessità sia tale da rendere opportuno un esame approfondito di temi giuridici in relazione ai provvedimenti amministrativi da emettere e per i quali esistano concrete possibilità di insorgenza di un contenzioso giudiziario.

2. Il provvedimento di nomina dell'avvocato deve motivare compiutamente le ragioni che giustificano la collaborazione del legale anche con riferimento alla possibilità di contenzioso giudiziario.

3. La nomina dell'avvocato avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 4 oppure avvalendosi di avvocati esterni che vengono invitati a produrre la propria proposta contrattuale secondo le modalità di cui all'articolo precedente.

4. In ogni caso il compenso è determinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 8.

Art. 7 - Valore di causa

1. Il valore di causa è determinato secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, fatta salva comunque, la possibilità per il dirigente di determinare un diverso valore di causa effettivo, valutati gli interessi effettivamente perseguiti dalle parti, ovvero, in relazione all'oggetto della controversia, alla natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o correlato al provvedimento impugnato.

2. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, il dirigente indica il valore da attribuire alla causa tenendo conto dell'oggetto e della complessità della stessa. Se non è diversamente convenuto, il valore della causa è ritenuto corrispondente allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 di cui al D.M. 55/2014 secondo i criteri stabiliti dall'articolo successivo.

3. Per le controversie il cui valore effettivo, determinato dal dirigente, diverga dal valore di causa determinato a norma delle disposizioni vigenti, l'avvocato può rifiutare l'incarico e il dissenso non può costituire causa di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'art. 16. In tal caso, il dirigente può rivolgersi ad altri avvocati iscritti nell'elenco che risultino idonei a svolgere l'incarico oppure, in mancanza, ad avvocati non iscritti nell'elenco.

4. Il compenso dell'avvocato, nella fase successiva al conferimento dell'incarico, può essere rideterminato dal dirigente quando, dagli atti di causa o dall'esito del giudizio, emerge che la determinazione del valore è risultata sproporzionata agli effettivi interessi perseguiti dalle parti. Il dirigente dà comunicazione all'avvocato difensore della rinnovata determinazione del valore effettivo di causa esplicitandone i motivi e quantificando la somma residuale se dovuta, detratti gli acconti versati.

Art. 8 - Competenze economiche

1. Il compenso per l'incarico legale nei giudizi davanti ai giudici ordinari, amministrativi, tributari e speciali, arbitri, commissioni, collegi con funzioni giurisdizionali ovvero per l'attività stragiudiziale viene stabilito nella misura massima di riduzione stabilita dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Se l'applicazione del criterio stabilito al comma precedente, determina un onere eccessivo per il Comune, il dirigente può chiedere al legale individuato per la trattazione dell'incarico legale, di applicare un'ulteriore riduzione percentuale sulle competenze spettanti. Il rifiuto del legale di applicare l'ulteriore riduzione può determinare il mancato conferimento dell'incarico ma non può costituire causa di cancellazione dall'elenco degli avvocati.

3. Se dall'applicazione del criterio stabilito al comma 1, viene rilevato un'eccessiva esiguità del compenso in ragione dell'urgenza, della difficoltà, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto da trattare, della quantità e del contenuto della corrispondenza nonché in relazione alle eventuali spese di trasferta da effettuarsi per la trattazione dell'incarico, il dirigente può stabilire una percentuale di riduzione diversa dalla massima indicata al comma 1 con congrua motivazione da rendersi nel provvedimento di incarico;

4. I compensi individuati al comma 1 sono da intendersi al netto di I.V.A. e degli oneri previsti per legge (C.P.A.) e comprensivi della ritenuta d'acconto; i suddetti compensi sono al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli).

5. I compensi sono comprensivi dei costi degli ausiliari incaricati dal professionista nonché di eventuali attività accessorie del professionista.

6. Qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 2, il limite massimo del compenso può essere aumentato nella misura del 20% per ogni giudizio connesso oltre il primo fino ad un massimo di 5 giudizi e nella misura del 5% ciascuno oltre i primi cinque giudizi.

7. In caso di soccombenza della controparte e/o di rinuncia agli atti con condanna della controparte alla rifusione di spese legali in misura maggiore di quella prevista dal presente regolamento, la maggiore somma determinata dal Giudice sarà liquidata con l'effettiva rifusione delle spese legali versata dalla controparte.

8. Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), vengono corrisposte le competenze secondo l'attività svolta relativamente alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ovvero in proporzione allo stato di avanzamento di ciascuna fase.

9. Le somme pattuite saranno corrisposte al professionista, previa presentazione della notula, sulla base delle singole fasi effettivamente svolte (studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e/o trattazione e decisionale).

10. Quando il giudizio cessi o venga interrotto, le competenze vengono liquidate fino all'ultima fase svolta dall'avvocato previa valutazione dell'esaurimento della fase stessa.

Art. 9 - Liquidazione delle competenze economiche

1. L'eventuale somma da corrispondere a titolo di acconto per diritti ed onorari non potrà superare il 20% del valore della parcella. Il professionista ha comunque diritto ad avere anticipate le spese vive del giudizio. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superino l'importo complessivo di € 1.000,00 non si darà luogo ad acconti.

2. La liquidazione del saldo dovrà avvenire nel termine di giorni 60 decorrenti dalla data di deposito della sentenza.

3. La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione:

- del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- del documento fiscale redatto secondo quanto precedentemente pattuito.

4. Non è richiesta la vidimazione della parcella da parte del competente ordine forense per cui, in caso di autonoma richiesta del professionista, le spese di vidimazione resteranno ad esclusivo carico dello stesso.

Art. 10 - Rinuncia al mandato

1. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, senza null'altro pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune.

2. In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), d), f) non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata.

Art. 11 - Domiciliazione

1. L'avvocato presso il quale effettuare l'eventuale domiciliazione viene individuato dal professionista che lo comunica all'Amministrazione.

2. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente.

Art. 12 - Estensione delle attività

1. Qualora ne ravvisi l'utilità, ai fini dell'acquisizione di ogni e qualsivoglia ulteriore elemento utile da far valere in giudizio, l'Amministrazione può disporre l'estensione dell'incarico mediante conferimento all'avvocato individuato di ulteriori attività, connesse all'incarico principale.

2. L'entità del compenso per l'estensione degli incarichi di cui al comma precedente viene concordata tra le parti, nel rispetto dei criteri di congruità e proporzionalità.

Art. 13 - Registro degli incarichi

1. Il registro degli incarichi legali è istituito presso il Servizio Affari Generali e deve contenere le annotazioni degli incarichi conferiti, dei corrispondenti oneri finanziari, nonché delle altre informazioni relative a ciascun incarico.

Art. 14 - Obblighi dell'incaricato

1. Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo:

- 1) di aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico;
- 2) relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
- 3) trasmettere, anche in forma telematica, la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);
- 4) di richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;
- 5) di comunicare, entro il 31 ottobre, eventuali aumenti di spesa rispetto a quanto determinato con il conferimento dell'incarico, ove consentiti dal presente regolamento.

2. Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Dirigente dell'Area Affari Generali può revocare l'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario.

3. La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.

Art. 15 - Revoca dell'incarico

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato quando ricorra uno nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;
- b) manifesta negligenza o errori evidenti nella gestione della causa;
- c) conflitto di interesse;
- d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art. 14 comma 2.

2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

3. Alla revoca provvede il Dirigente dell'Area Affari Generali. La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) del primo comma, determina altresì la cancellazione dall'elenco degli avvocati.

Art. 16 - Cancellazione dall'elenco

1. Il Dirigente dell'Area Affari Generali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano responsabili di gravi inadempienze;
- e) abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere;
- f) non abbiano comunicato la causa di incompatibilità o conflitto di interessi come previsto dall'art. 14, comma 2.

2. La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.
3. Il professionista che sia stato cancellato dall'elenco può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi almeno 3 anni dal provvedimento di cancellazione.

Art. 17 - Pubblicità

1. Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, mediante avviso pubblico all'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 18 - Trattamento dei dati

1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D.Lgs. n. 196/2003 e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.

Art. 20 – Norme finali

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, entra in vigore il 15° giorno successivo la pubblicazione all'Albo Pretorio.